



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2011 (13.05)
(OR. en)**

10074/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0115 (NLE)**

**ANTIDUMPING 45
COMER 100**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	11 maggio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 261 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al [Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea](#).

All.: COM(2011) 261 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.5.2011
COM(2011) 261 definitivo

2011/0115 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco
originarie della Repubblica popolare cinese**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

- Regolamento (CE) n. 428/2005¹ del Consiglio del 10 marzo 2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità delle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

¹ GUL 71 del 17.3.2005, pag. 1.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 16 marzo 2010 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco ("FPF") originarie della Repubblica popolare cinese.

Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda debitamente motivata, presentata dalla European Man-made Fibres Association (CIRFS) ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25%, della produzione complessiva di FPF dell'Unione.

Lo scopo di questa inchiesta era valutare se il venir meno dei provvedimenti porterebbe verosimilmente al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Nel corso dell'inchiesta il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame in previsione della scadenza.

In seguito al ritiro di tale domanda la Commissione non ha identificato argomentazioni che suggeriscano che l'interesse dell'Unione possa giustificare un'inchiesta di riesame e suggerisce pertanto di chiudere l'inchiesta e abrogare i provvedimenti in oggetto.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* al più presto e comunque non oltre il 14 giugno 2011.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni sotto illustrate.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base suddetto e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni sotto illustrate.

Il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea² ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

A seguito di un'inchiesta antidumping effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 428/2005³, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco ("FPF") originarie della Repubblica popolare cinese ("RPC"). L'aliquota del dazio antidumping andava dal 4,9% al 49,7% a seconda del fabbricante del prodotto in esame.

1.2. Domanda di riesame

In seguito alla pubblicazione dell'avviso di immediata scadenza⁴ delle misure antidumping in vigore per le importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese, il 14 dicembre 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

La domanda è stata presentata dalla European Man-made Fibres Association (CIRFS) ("il richiedente") per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25%, della produzione complessiva di FPF dell'Unione.

² GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

³ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

⁴ GU C 249 del 17.10.2009, pag. 19.

Detta richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura

Di conseguenza, dopo una consultazione con il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁵, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza relativamente alle importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell'Unione dell'avvio dell'inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. RITIRO DELLA DOMANDA

Con lettera datata 7 marzo 2011 alla Commissione il richiedente ha ufficialmente ritirato la sua domanda.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che la chiusura non sia fatta nell'interesse dell'Unione.

Si è ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state tuttavia presentate osservazioni che potessero alterare questa valutazione.

Si è pertanto ritenuto opportuno concludere il riesame in previsione della scadenza dei provvedimenti antidumping riguardanti le importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese ed abrogare le misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

⁵ GU C 64 del 16.3.2010, pag. 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*